



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones Clementis XII. ab Anno V. usque ad X.

**Luxemburgi, 1748**

CCXXII. Impositio Datii scutorum decem pro quolibet Centenario super  
Mercibus sericis, quæ ex alienis intra Statum ecclesiasticum adsportari  
contingat.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-75393](#)

ANNO  
1738.

CLEMENS DUODECIMUS. AN. VIII. 177

ANNO  
1738.

nuncupat. Archiepiscopalis Ecclesiae Neapolitanae ex concessione, & dispensatione Apostolica Praesulem, seu pro tempore illius existentem Archiepiscopum quatenus vero idem Cardinalis, & Praeful, seu Archiepiscopus praedictus quacumque ex causa illorum ordinationem peragere non valeat, liberum sit memorato Matthaeo, & pro tempore existenti Superiori Collegii praedicti illos, ad quemcumque Catholicum Antistitem gratiam, & communionem supradicta Sedis habentem pro Ordinibus suscipiendo dirigere, servata in reliquis predicaturam Urbani Praedecessoris literarum forma, & dispositione, auctoritate praedicta tenore praesentium concedimus, & indulgimus.

Obstantium derogatio.

S. 4. Non obstantibus quibusvis Apostolicis, ac in universalibus, Provincialibusque, & Synodibus Concilii editis generalibus, vel speciabilibus Constitutionibus, & ordinationibus, certe contrariis quibuscumque.

Datum Rome apud Sanctam Mariam Majorem sub Anulo Piscat. die 14. Martii 1738. Pontificatus Nostri Año VIII.

CCXXII.

Impositio Datii scutorum decem pro quolibet Centenario super Mercibus sericis, qua ex alienis intra Statum Ecclesiasticum adspontari contingat.

Reverendissimo Cardinal Camerlengo Vescovo di Sabina.

Vedigalia nonnulla de consilio Congregationis Particularis nuper imposta sunt per Merces extera.

S. 1. Dopo che la Congregazione Particolare da Noi deputata per il sollevo delle Arti, e Maestranze del nostro Stato Ecclesiastico, secondo le nostre premure tutte intente al sollevo del medesimo Stato, ed a stabilire, ed accrescere in esso le manufacture, specialmente di Lana, e Seta da qualche tempo diminuite, a cagione della soverchia introduzione di Pannine, Drappi, ed altre Merci provenienti da Paesi esteri, venne nell'anno 1735, in determinazione di doversi imposta una Gabella di scudi venti per cento sopra diversi Panni foralieri, non eccedenti il valore di scudi cinque la Canna, ed un'altra di scudi dodici per cento sopra altre Merci parimente foralieri, sopra ogni specie de' Panni più nobili, e sopra diverse robbe di Seta, Telarie, ed altre Merci fine parimente lavorate fuori del medesimo Stato, che in pregiudizio della nostra Camera, e sue Dogane Generali si vendevano ne' Fondachi aperti in alcune Città, Terre, e Luoghi posti entro il Distretto di quaranta miglia intorno a Roma, comprese ancora le Città di Viterbo, Civita Vecchia, e Rieti, quali risoluzioni furono perficie approvate con nostri speciali Chirografi segnati li 9. Maggio di detto anno, ed eseguite per mezzo degli Editti pubblicati da Voi, e rispettivamente da Monsignor nostro Teofore Generale il 31. del suddetto mese, con riservarsene insieme di prendere ulteriori provvedimenti secondo portata il bisogno, anche rispetto ad ogni altra manifattura.

Eadem Congre gatio con iulit no vum datium imponi sent. 10. pro 100. super Merces Sericas ejus dem generis.

S. 2. Avendoci ultimamente riferito Monsignor Secretario di detta Congregazione, che la medesima nuovamente adunata si 24. Agosto, e 17. Settembre dell'anno 1736, giudicasse spediente per il fine suddetto di procedere all'imposizione di una nuova Gabella di scudi dieci per cento sopra tutti, e singoli Drappi, Stoffe, Calzette, Fazzoletti, Veli, e tutte altre manifatture di Seta liscie fabbricate fuori del nostro Stato, di qualunque prezzo, e valore esse siano, come ancora sopra li Drappi, Stoffe di Seta fiorate, fabbricate parimente fuori di detto Stato, purchè non eccedano il valore di scudi cinque la canna, con doverse regolare l'esigenza, e l'applicazione nel modo, che segue, e con altre dichiarazioni come

appresso; Quale risoluzione restasse poi, non solo confermata dalla medesima Congregazione tenuta li 14. Maggio dell'anno prossimo passato, e solamente modificata rispetto alle due Legazioni di Bologna, e Ferrara, quali piacque per ora di eccezzuare, ma inoltre ampliare in una particolare Adunanza avuta li 6. del corrente mese dalla maggior parte de' Rini Cardinali di detta Congregazione, coll'intervento ancora di Monsignor nostro Teofore Generale, e di Monsignor Commissario Generale della nostra Camera, con essere stati di unanime sentimento, di potersi detta Gabella del dieci per cento stendere alli Drappi, e Stoffe di Seta fiorate, lavorate fuori di Stato del valore di scudi sei la canna.

S. 3. E conoscendo noi il vantaggio, e profitto, che può recare a nostri amatissimi Suditi una tale ordinazione, venendo per mezzo di essa ad aumentarsi lo spaccio, e consumo di simili Drappi, ed altre Sete lavorate nel medesimo Stato, ed a vie più animarsi i nostri lavorieri all'accrescimento, e miglioramento delle loro fabbriche. Perciò non meno a riflesso delle relazioni da ogni parte avute di andarsi giornalmente perfezionando in esso nostro Stato l'Arte, e Maestranze della Seta coll'impiego di quantità considerabile di Famiglie in somigliante industria, che delle pmurose, e replicate iflanze, che abbiamo inteso, esser state fatte da tutti i Fabbricatori di Sete del medesimo Stato, siamo di buona voglia condescendi ad approvarla, e confermarla come segue.

Confirmatur  
a Pontifice.

S. 4. Quindi è, che col presente nostro Chirografo, in cui abbiamo per espresso, e di parola in parola inserito il tenore delle suddette risoluzioni, degli accennati nostri Chirografi dell'9. Maggio 1735., e degli Editti in seguito di essi, come sopra, pubblicati, ed ogni altra cosa quanto si voglia necessaria ad esprimersi, benchè degna di speciale, ed individua menzione, di nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra Suprema autorità, approviamo, e confermiamo colle seguenti dichiarazioni le soprainferite risoluzioni della suddetta Congregazione Partolare da Noi deputata, e per l'effetto, ed esecuzione di esse vogliamo, ed ordiniamo, che sia lecito ad ogni Persona di poter liberamente continuare ad introdurre in qualivoglia Città, e Luogo dello Stato Ecclesiastico, tanto per uso proprio, che per cagione di Negozio, tutti, e singoli Drappi, Stoffe, Calzette, e Veli, ed altre qualissimo manifatture di Seta liscie fabbricate fuori, di qualunque valore, e prezzo esse siano, come ancora li Drappi, e Stoffe fiorate di Seta fabbricate fuori del medesimo Stato, purchè il loro prezzo, e valore non ecceda scudi sei la canna, con restare però soggette le suddette Merci al pagamento di una Gabella di scudi dieci per cento, quale noi col presente nostro Chirografo imponiamo, e costituiamo sopra dette Merci, ed a tal' effetto vogliamo, che o siano i medesimi Proprietari, o Virturali, Procacci, o qualissimo altri Portatori di esse, si per Mare, che per Terra, debbano darne fedele assegnazione ai Ministri deputati alli confini del medesimo Stato Ecclesiastico per la distribuzione de' Bollettini, o per far Dogane, e regolarisi in tutto, e per tutto, secondo le Leggi, ed ordinazioni prescritte nei Chirografi, ed Editti sopra enunciati, concernenti l'imposizione della Gabella di scudi venti per cento sopra i suddetti Panni foralieri d'inferiore valore di scudi cinque la canna, quali ordinazioni, si per quello riguarda l'apposizione del Bollo, e pagamento del suddetto annudazio del dieci per cento, che rispetto alla comprensione di tutte, e singole Persone di qualivoglia stato, grado, e condizione, come pure quanto all'incorso, ed applicazione delle pene comminate contro i Trasgressori, abbiamo qui ad

Facultas cuique concessa portandi, & asportandi intra Statum Ecclesiasticum dictas Merces.

Beneficium  
huiusmodi  
Datii applica-  
tari Com-  
munitatibus.

Quae Merces  
ab hac impo-  
sitione liberæ  
esse debeant.

Antiqua Da-  
tia, & prohibi-  
tiones re-  
manent in  
iuxta statu.

una ad una per ripetite, come se fossero di parola in parola inserite, e non altrimenti &c.

§. 5. Volendo, che la Gabella suddetta del dieci per cento debba stendersi per tutto il nostro Stato Ecclesiastico, eccettuatene bensì per ora le due Legazioni di Bologna, e di Ferrara, e che debba cedere a beneficio delle Communità di esso Stato, come l'altra del venti imposta come sopra per i Panni forastieri, senza però restar compresa sotto l'accennata applicazione le suddette Merci di Seta, che s'introduranno nelle Città, Terre, e Luoghi, posti nel Distretto delle quaranta miglia intorno a Roma, poichè rispetto a queste ci riserviamo di disporne con altro Chirografo a parte, che farà diretto a Monsignor nostro Teofore Generale. E per la stessa ragione di essere il ritratto di questa nuova imposta applicato a beneficio delle suddette Communità, è nostra intenzione, che in caso, che le suddette Merci fossero soggette ad altra Gabella Communativa, l'importo di essa debba detrarsi dal suddetto dieci per cento, di modo che giustificandosi il pagamento con fede autentica del Ministro, che presiede all'effigenza di detta Gabella Communativa, in tal caso, ed in tali Luoghi la Gabella suddetta sia, e debba essere solamente quella somma, che manca per arrivare al detto dieci per cento. Intendendo però, che sotto l'accennata detrazione cadino solamente i pagamenti come sopra fatti nelle Dogane Generali delle Communità, e non il pagato per le Gabelle di passo, ne l'altre spese occorse per il viaggio allo Conduttori di esse Merci, come fu ordinato nelli Chirografi, & Editti della Gabella de' Panni, alli quali la suddetta Congregazione particolare si è riportata anche rispetto a questo nuovo dazio del dieci per cento: *Lasciando altresì alla vigilanza del Rmo Cardinale Riviera Prefetto della Congregazione del Buon Governo, il fare quanto stimarà necessario per l'esigenza di detta nuova Gabella, come sopra destinata a beneficio delle Communità.*

§. 6. Ed affinchè le suddette Merci una volta, che siano introdotte nello Stato Ecclesiastico non passino altri domini senza il pagamento di questa nuova Gabella, e si tolga alli Mercanti, ed altri Proprietari, il pretesto, che fogliano tal volta addurre, di essere robbe di puro transito, o di esserne seguita la vendita nei Porti franchi, o nelle Fiere libere del medesimo Stato Pontificio, il che, se si ammettesse, si renderebbero più de' nostri Suditi privilegiati i Forastieri: Perciò secondando anche in ciò la mente di essa Congregazione Particolare, espresamente dichiariamo, ed ordiniamo, che s'intenda accordato il transito per lo Stato Ecclesiastico, e l'immunità della Gabella solo per quelle Merci veramente destinate per altri Stati fino dalle spedizioni di Paesi esteri, e che tal denunzia debba farsi alli Confini, coll'indirizzo notato sopra le Balle, o Fagotti, alla Persona particolare, o Luogo preciso fuori di Stato, a cui sono destinate, per essere poi in tali circostanze, col solito pagamento del transito, nella conformità, che si pratica nelle Dogane di Roma, ed in ogni altro Dominio, accompagnate col solito Bollettone di Città in Città senza essere sbalzate, ed aperte fino al loro destino, per togliere in tal forma ogni occasione del ritorno nel medesimo Stato di dette robbe non gabellate con pericolo di cagionare fraudi, e sconcerti nella negoziazione.

§. 7. Volendo ancora, che col dispoto come sopra non s'intenda indotta alcuna innovazione rispetto all'altra Gabella del dodici per cento imposta sopra li Drappi, ed altre robbe di Seta, fabbricate parimente fuori di Stato, che s'introducono nelle Città, Terre, e Luoghi posti nel suddetto distretto delle quaranta miglia intorno a Roma, come ne pure rispetto alla proibita introduzione de' Damaschi, e Velluti forastieri

nella Città di Roma, dovendo in questa parte restare ne, suo intiero vigore tuttociò, che si prescrive ne sopra enunciati nostri Chirografi, ed Editti in sequela di essi pubblicati, e specialmente in quello di Monsignor nostro Teofore Generale, e quanto dal medesimo verrà ordinato con altro nuovo Editto da pubblicarsi in seguito di questa nostra disposizione.

§. 8. Volendo ancora, che per l'effetto delle cose suddette si facciano da voi Editti, e Bandi, ne' quali si dia la norma, e regolamento necessario per l'esecuzione di questa nuova Gabella, come praticate nell'altra de' Panni forastieri con facoltà parimente di procedere in tutte, e singole cause tanto Criminali, che Civili appartenenti alla suddetta nuova imposizione, e sopra tutti, e singoli loro incidenti, emergenti, e dependenti nella solita forma, che vi compete per tutte l'altre Cause Camerali, e di prendere ogni altro procedimento, che vi parerà adeguato per quelle Merci forastiere, che si troveranno introdotte in detto Stato prima della presente nostra disposizione, e di fare tutt'altro, che crederete confacente alla più facile esecuzione di quanto si è come sopra da noi stabilito, approvando d'adesso tutto ciò, che da voi sarà fatta in adempimento delle cose predette, essendo tale la mente, e volontà nostra espressa.

§. 9. Volendo, e decretando, che il presente nostro Chirografo ammettendosi, e registrandosi in Camera a tenore della Bolla di Pio IV. nostro Predecessore de registrandis, vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla semplice nostra sottoscrizione, e che non gli si possa mai in alcun tempo opporre di surrezione, orezione, ne di alcun altro vizio, o difetto della nostra volontà, ed intenzione, e così, e non altrimenti debba sempre nelle cose premesse giudicarsi definiri, ed interpretarsi dalla suddetta Congregazione deputata, da Voi, da Monsignor Teofore Generale, dal Tribunale della nostra Camera, e da qualunque altro Giudice, e Tribunale, ancorchè Collegiativo, e composto di Rmni Cardinali, togliendo loro, ed a ciascuno di essi la facoltà di giudicare, decidere, definire, ed interpretare diversamente, dichiarando noi d'adesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che scientemente, o ignorantemente si facesse in contrario, ancorchè non ci sia stato chiamato, citato, ne sentito Monsignor Commissario della nostra Camera, e qualunque altro, che vi avesse, o potesse avervi interesse.

§. 10. Non ostanti la regola della nostra Cancelleria de Jure quæsito non tollendo, e quali si fiano altre Costituzioni, ed ordinazioni Apostoliche nostre, e de' nostri Predecessori, leggi Civili, e Canoniche, Concilj Generali, e Provinciali, esenzioni, ed Indulti conceduti, e confermati da noi, e da questa S. Sede, anche per via di contratto, ed a titolo veramente onerofo, e con clausole quanto si voglia insolite, ed effrenate, anche derogatorie delle derogatorie, statuti, riforme, usi, itili, consuetudini, ed ogni altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, singole avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserito, e supponendo noi colla pienezza della nostra Suprema Apostolica potestà a qualunque vizio, e difetto, quantunque sostanziale, e formale, che nelle cose premesse potesse intervenire, per quella volta sola, e per l'effetto suddetto pienamente deroghiamo.

Dato dal nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo di 15. Marzo 1738.

CLEMENS PP. XII.

Digni-

Cardinali  
Camerario  
data Com-  
missio pra-  
dicta ex-  
quendi.

Firmatis pra-  
fentis Sche-  
dula.

Derogatio  
contrario-  
rum.

Dat. die 15.  
Martii. 1738.  
An. VIII.